



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 175/16/CSP

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ TVR TELEITALIA S.R.L. (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE TVR TELEITALIA 7GOLD) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART. 5-TER, COMMI 1, 2 E 3 DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI (CONTESTAZIONE N. 1/2016 DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI TOSCANA)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 30 settembre 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante *“Testo unico della radiotelevisione”*;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS del 28 aprile 2015 recante *“Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012 recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001 recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la legge regionale Toscana del 25 giugno 2002 n° 22 che disciplina il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Toscana;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS del 28 aprile 1999 recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS del 28 aprile 1999 recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome di cui alla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la Convenzione tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Toscana sottoscritta in data 16 dicembre 2009 per l’attuazione della delega di funzioni in tema di comunicazioni al predetto Comitato regionale per le comunicazioni;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 617/09/CONS, del 12 novembre 2009, che delega al Comitato regionale per le comunicazioni Toscana, tra le altre, la funzione di “*Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee-guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e Contestazione

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Toscana è stata contestata – cont. n. 1/2016 – in data 12 aprile 2016 e notificata in pari data alla società sopra menzionata la violazione delle disposizioni contenute nell’art. 5-ter, commi 1, 2 e 3 della delibera n. 538/01/CSP nel corso della trasmissione della programmazione televisiva dal giorno 15 al giorno 21 febbraio 2016; in particolare, il predetto Comitato regionale per le comunicazioni ha contestato la presenza sullo schermo televisivo di numerazioni telefoniche a sovrapprezzo e la promozione del loro utilizzo al fine di ottenere i pronostici



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

concernenti il gioco del lotto nel corso della trasmissione dei programmi televisivi “*Quelli che il lotto*” e “*Alle otto, Puntolotto*”.

2. Deduzioni della società

La predetta società, in sede di audizione convocata il giorno 12 maggio 2016, nonché con appositi scritti difensivi, nel chiedere l’archiviazione del procedimento sanzionatorio in esame, ha eccepito che i programmi televisivi oggetto di contestazione non sono da classificare come televendite, bensì come “*programmi di genere informativo/intrattenimento, nel corso dei quali è contemplata l’introduzione di finestre promozionali di un portale multiservizi che, a sua volta, fornisce servizi informativi sulle condizioni meteo (tasto 1 del portale), condizioni del traffico (tasto 2 del portale) ed estrazioni del lotto (tasto 3 del portale)*”. Le numerazioni telefoniche che appaiono sullo schermo televisivo “*non sono impiegate per offrire servizi di previsioni sul gioco del lotto, ma solo per l’accesso al portale multiservizi.*”

3. Valutazioni dell’Autorità

Ad esito dell’istruttoria svolta il predetto Comitato regionale per le comunicazioni, con relazione datata 19 maggio 2016, nell’accogliere le eccezioni sollevate dalla parte, ha proposto a questa Autorità “*l’archiviazione del procedimento in oggetto*”.

La Commissione per i servizi e i prodotti di questa Autorità, nella riunione del 7 luglio 2016, ha disposto ulteriori approfondimenti istruttori, ai sensi dell’art. 11, comma 1 della delibera n. 410/14/CONS. La richiesta di approfondimenti formulata dall’organo collegiale ha determinato, ai sensi dell’art. 11, comma 2 della delibera n. 410/14/CONS, la proroga di ulteriori sessanta giorni del termine per l’adozione del provvedimento finale.

La proposta del Comitato regionale per le comunicazioni Toscana risulta meritevole di accoglimento.

Nel corso della trasmissione dei predetti programmi televisivi, sono stati trasmessi veri e propri messaggi promozionali consistenti nella presentazione verbale e visiva di un portale multiservizi, ai sensi dell’art. 2, lett. mm) del d.lgs. 177/05, che tra i servizi offerti include, anche, quelli relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto. riconoscibili per la presenza sullo schermo televisivo, in sovrimpressioni, della scritta “*messaggio promozionale*” e per essere andati in onda in appositi spazi caratterizzati dall’allestimento di un *set ad hoc* con una scenografia diversa da quella propria del resto del programma televisivo, tale da rendere, chiaramente, distinguibile e, quindi, percepibile ai telespettatori il contenuto commerciale del messaggio promozionale stesso rispetto a quello editoriale del resto della programmazione televisiva.

In particolare, i programmi televisivi in esame non sono classificabili come televendita per insussistenza del requisito dell’“*offerta al pubblico*” attraverso il mezzo radiotelevisivo, ai sensi dell’art. 1336 c.c., che, in quanto tale, comporta la conclusione del contratto a seguito dell’accettazione da parte del telespettatore. Infatti, nel caso di specie, da una più attenta analisi della fattispecie contestata, si ritiene che non sussistano gli elementi atti a individuare un’offerta al pubblico che, a norma del citato art. 1336 c.c., vale come proposta quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, ossia la causa (la compravendita del servizio), l’oggetto (il



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

pronostico del lotto e il relativo prezzo) e la forma (la digitazione dei numeri sulla tastiera telefonica) del contratto stipulando.

Nella vicenda contestata, l'eventuale formazione del contratto si svolge interamente su un canale telematico diverso da quello proprio del programma televisivo, la cui funzione, come sopra detto, è limitata alla promozione di un portale multiservizi, ossia alla presentazione verbale e visiva del predetto portale, ai sensi dell'art. 2, lett. mm) del d.lgs. 177/05, che tra i servizi forniti, include anche quelli relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto.

In altri termini, si è in presenza di una fattispecie complessa nella quale il telespettatore, al fine di fruire del servizio in esame, è tenuto a effettuare la selezione e la digitazione del tasto n. 3 per prestare il proprio consenso a un'offerta che viene formulata soltanto nel corso della telefonata e non precedentemente nel corso della trasmissione, appunto, di messaggi promozionali.

Nel corso della trasmissione dei suddetti messaggi promozionali, non si riscontra il ricorso da parte dei conduttori a espressioni idonee a trarre in inganno i telespettatori per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni sul contenuto e sugli effetti del servizio offerto, né, tantomeno, idonee a concretizzare forme di sfruttamento della superstizione, della credulità o della paura delle categorie di utenti psicologicamente più vulnerabili, ai sensi dell'art. 5-ter, comma 2 della delibera n. 538/01/CSP.

Infine, la promozione dell'uso di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo è caratterizzata dall'inserimento sullo schermo televisivo, in sovrapposizione, e in modo chiaramente percepibile, dell'informativa in ordine alla facoltà, per l'utente, di attuare il blocco selettivo delle chiamate verso le stesse numerazioni, facendone richiesta al proprio operatore telefonico - *“Si ricorda inoltre ai telespettatori che è possibile abilitare o disabilitare la propria utenza telefonica ai servizi a valore aggiunto contattando il servizio clienti della propria campagna telefonica”* e nel super scorrevole *“ blocco selettivo attivabile”*-, ai sensi dell'art. 5-ter, comma 4 della delibera n. 538/01/CSP.

RITENUTO, pertanto, di non doversi dare ulteriore corso al procedimento sanzionatorio per insussistenza della contestata violazione delle disposizioni normative contenute nell'art. 5-ter, commi 1, 2 e 3 della delibera n. 538/01/CSP;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato dal Comitato regionale per le comunicazioni Toscana nei confronti della società TVR Teleitalia S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale TVR Teleitalia 7Gold per la presunta violazione della disposizione contenuta nell'art. 5-ter, commi 1, 2 e 3 della delibera n. 538/01/CSP nel corso della trasmissione della programmazione televisiva dal giorno 15 al giorno 21 febbraio 2016.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 30 settembre 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi